

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO: QUALI CRITERI?

Articolo di **Anna CASALINO**

Sommario

1. Il quadro normativo: l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 (T.U. sul Pubblico Impiego). - 2. Il criterio del "petitum sostanziale." - 3. Il momento dell'approvazione della graduatoria. - 4. Lo scorrimento della graduatoria. - 5. La nozione di "procedura concorsuale" ed il particolare regime degli incarichi dirigenziali. - 6. La nozione di "assunzione" tra procedure di mobilità ed incarichi ad esperti esterni. - 7. Gli atti di micro e macro organizzazione. - 8. Quando può essere eccepito il difetto di giurisdizione. - 9. Il regolamento preventivo di giurisdizione. - 10. Conclusioni.

Abstract

Il presente lavoro intende ricostruire i criteri elaborati dalla giurisprudenza per individuare lo spartiacque tra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, prestando particolare attenzione a talune fattispecie oggetto di frequente contenzioso, quali sono le procedure di mobilità, gli scorrimenti di graduatorie, i conferimenti di incarichi dirigenziali nella p.a., occupandosi altresì di riepilogare la disciplina in ordine ai tempi ed alle modalità entro le quali può essere sollevato il difetto di giurisdizione.

1. Il quadro normativo: l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 (T.U. sul Pubblico Impiego)

Il riparto di giurisdizione al quale si fa riferimento nel presente lavoro riguarda il confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in tema di controversie che possono interessare i rapporti di lavoro nel pubblico impiego¹.

Sul punto, la norma cardine è l'art. 63 del d.lgs. 165/2001, con cui il legislatore, al primo comma, ha sancito quale **regola generale** la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, rispetto a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

A tal fine, il secondo comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 conferisce al giudice del lavoro il potere di adottare *"tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi, o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati"*.

Il magistrato ordinario non ha però il potere, proprio della giurisdizione amministrativa, di annullare gli atti della PA², né l'eventuale impugnazione dell'atto dinanzi al giudice amministrativo è causa di sospensione del processo. Piuttosto, il magistrato ordinario ha la possibilità di **disapplicare**³, previa cognizione incidentale, l'atto amministrativo laddove lo ritenga rilevante ai fini della decisione ma illegittimo⁴.

Quanto poi all'ipotesi in cui il giudice si pronunci per l'assunzione, egli avrà un potere di **sostituzione**, potendo costituire il rapporto di lavoro subordinato in luogo della PA, purché si verta in materia di assunzioni vincolate e non discrezionali (su quest'ultima fattispecie si dirà meglio *infra*)⁵.

¹ P. Tosi - "Le novelle legislative sul lavoro privato e pubblico privatizzato tra armonizzazione e diversificazione" in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.1, 1 marzo 2018, pag. 17

² R. De Luca Tamajo, O. Mazzotta - "Commentario breve alle leggi sul lavoro" - Cedam 2018, pag.1935-1946

³ Sulla differenza tra disapplicazione diretta ed indiretta, "Note minime sul potere di disapplicazione del giudice civile" di F. Francario, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 aprile 2018, pag. 113.

⁴ In tal senso Cass. 3/2/2020 n. 2361; Cass. Sez. Un. 28/1/2020 n.1869

⁵ B. Cimino, "Il giudice del lavoro che rema contro" in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.1, 1 marzo 2019, pag.199, evidenzia tuttavia il problema della minore sensibilità del giudice del lavoro rispetto alle specifiche dinamiche dell'organizzazione pubblica, con il rischio di intrusioni inopportune nella sfera di discrezionalità degli enti.

Posta quindi questa regola generale, con cui il legislatore ha rimesso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro la generalità delle controversie in tema di pubblico impiego, l'**unica eccezione** è prevista al comma 4 del medesimo art. 63, in materia di "*procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", rispetto alle quali permane la giurisdizione del giudice amministrativo; la giurisdizione amministrativa permane altresì per alcune tipologie particolari di lavoratori in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001 tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale militare e delle Forze di Polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Ammette la stessa Corte di Cassazione⁶: "*Può dirsi che in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l'eccezione*".

Si riscontrano tuttavia non pochi problemi in ordine all'interpretazione da dare alla locuzione "*procedure concorsuali per l'assunzione*" utilizzata dal legislatore, per distinguere le fattispecie riconducibili alla giurisdizione amministrativa piuttosto che a quella ordinaria.

2. Il criterio del "*petitum sostanziale*"

Il primo elemento di cui occorre tener conto al fine di valutare la giurisdizione è che essa si determina sulla base del criterio del "*petitum*" sostanziale, il quale va individuato in funzione della *causa petendi* e cioè della intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e ricostruita dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, non assumendo rilievo la prospettazione delle parti e cioè il tipo di pronuncia chiesta al giudice⁷. In altre parole, indipendentemente dal fatto che la parte abbia instaurato un giudizio prospettando al giudice una richiesta di annullamento dell'atto adottato dalla pubblica amministrazione, dirimente ai fini del riparto della giurisdizione è pur sempre la situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere in giudizio. Se il ricorrente è titolare di una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione sarà attribuita al giudice ordinario, mentre se il ricorrente è portatore di un interesse legittimo, la giurisdizione spetterà al giudice amministrativo.

3. Il momento dell'approvazione della graduatoria

Lo "*spartiacque*"⁸ tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario è costituito dal momento in cui è approvata la graduatoria finale con la conseguente proclamazione dei vincitori.

Ed infatti, prima di questo momento, tutta la fase relativa al reclutamento dei dipendenti, iter che generalmente prende avvio con la delibera dell'organo competente, sino all'approvazione di detta graduatoria, ricade sotto la giurisdizione del giudice amministrativo.

Del resto, nel corso di questo procedimento amministrativo, la PA esercita un potere autoritativo, rispetto al quale il potenziale ricorrente è titolare di un

⁶ Cass. 13/11/2018 n.29081

⁷ In termini Cass. 28/2/2019 n.6040; Cass. 26/6/2019 n.17140; Cass. 20/2/2020 n.4318

⁸ Cass. 13/11/2018 n. 29081 e Cass. 13/3/2020 n.7218

interesse legittimo che, in forza del criterio del petitum sostanziale di cui sopra, deve essere azionato dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Viceversa, una volta approvata la graduatoria e proclamati i vincitori, si esaurisce il procedimento amministrativo e subentra piuttosto una fase in cui la PA agisce quale datrice di lavoro, i cui comportamenti dovranno essere valutati alla stregua delle ordinarie disposizioni civilistiche, con la conseguenza che in capo all'interessato si consolida una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, per cui, alla luce sempre del criterio del petitum sostanziale, rispetto a questa fase successiva all'approvazione della graduatoria si radica la giurisdizione ordinaria, in particolare del giudice del lavoro.

Pertanto, se nella fase precedente all'approvazione della graduatoria sussiste la giurisdizione amministrativa, dal momento in cui vengono proclamati i vincitori subentra la giurisdizione ordinaria in merito a tutte le vicende che da quel momento in poi interesseranno il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

4. Lo scorrimento della graduatoria

Queste ultime considerazioni ci consentono di comprendere l'orientamento dettato dai giudici di legittimità in tema di scorrimenti di graduatoria.

Rispetto a quest'ultima fattispecie, è necessario distinguere due ipotesi.

La prima ipotesi afferisce al caso in cui il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale agisca in giudizio al solo fine di far valere un diritto allo scorrimento della graduatoria, contestando le modalità di tale scorrimento. In questo caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il ricorrente si limita a far valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, un proprio **diritto soggettivo all'assunzione**, diritto perfezionatosi nel momento in cui l'Amministrazione ha deciso di coprire i posti vacanti mediante tale scorrimento.

È questa la fattispecie esaminata nella sentenza della Corte di Cassazione del 3 gennaio 2019 n. 29. Nel caso di specie, la ricorrente aveva agito in giudizio contestando le modalità con le quali era avvenuto lo scorrimento delle graduatorie, e chiedendo al giudice l'accertamento del suo diritto a che la PA procedesse allo scorrimento prioritario della graduatoria più risalente nel tempo, nella quale ella era utilmente collocata, prima di attingere alle graduatorie successive.

In questo caso la Corte ha ritenuto che la lavoratrice avesse correttamente instaurato il giudizio dinanzi al giudice del lavoro, intendendo la lavoratrice far valere un proprio diritto soggettivo all'assunzione.

La seconda ipotesi attiene al caso in cui l'interessato agisca in giudizio innanzitutto al fine di contestare l'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione, la quale abbia deciso di non coprire affatto i posti resisi vacanti, oppure, per coprire i posti resisi vacanti, abbia indetto un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.

In questo caso il ricorrente tende in primo luogo a conseguire una dichiarazione di inefficacia del provvedimento con cui l'Amministrazione abbia assunto una delle predette decisioni, e solo consequenzialmente a vedere riconosciuto il proprio diritto all'assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria.

Pertanto, allorquando il ricorrente contesti il potere autoritativo dell'amministrazione, si trova dinanzi a quest'ultima nella posizione di titolare di

un interesse legittimo, rispetto al quale sussiste, ancora una volta alla stregua del criterio del *petitum* sostanziale di cui sopra, la giurisdizione del giudice amministrativo.

A questo proposito, è stato sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, ordinanza del 22 agosto 2019 n. 21607, il caso in cui la domanda proposta dai dipendenti dinanzi al Tar aveva ad oggetto, a monte, l'accertamento dell'illegittimità della decisione assunta dall'Amministrazione di coprire solo in parte i posti resisi vacanti, pur in presenza di scoperture di organico maggiori, e di conseguenza, a valle, il loro diritto allo scorrimento della graduatoria per un numero di posti superiore rispetto a quelli stabiliti dalla PA.

Ebbene, hanno osservato le Sezioni Unite, i dipendenti hanno voluto mettere in discussione la determinazione dell'Amministrazione di non coprire tutti i posti vacanti, con la conseguenza che, dinanzi a questa scelta discrezionale, i ricorrenti sono titolari di un interesse legittimo, rispetto al quale la giurisdizione è amministrativa.

Né potrebbe essere diversamente, posto che, a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale, il giudice ordinario è sprovvisto del potere di disapplicare la delibera con cui la PA ha deciso la copertura di un numero di posti inferiore rispetto alle esigenze di organico.

In definitiva, ove si intenda far valere il solo diritto allo scorrimento della graduatoria, e quindi un diritto all'assunzione, la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; ove si voglia contestare la determinazione autoritativa della PA, la quale abbia deciso di non procedere allo scorrimento, o di procedervi in misura inferiore rispetto alle esigenze di organico, la posizione giuridica che si fa valere è di mero interesse legittimo, rispetto al quale la giurisdizione è amministrativa⁹.

5. La nozione di "procedura concorsuale" ed il particolare regime degli incarichi dirigenziali.

Il quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 espressamente devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

È quindi opportuno chiarire cosa si intenda per "*procedure concorsuali per l'assunzione*".

Quanto al primo aspetto, e cioè alla nozione di "procedura concorsuale", quest'ultima, ha chiarito la giurisprudenza¹⁰, va intesa in senso restrittivo, in quanto la procedura concorsuale è tale solo allorché si concreti in un iter, preordinato alla selezione dei soggetti idonei, che prenda avvio con l'emanazione di un bando, preveda la valutazione comparativa dei candidati, quindi la

⁹ Nel senso della distinzione tra le due fattispecie già la sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI del 20/5/2011 n. 3014: "*Spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale. La giurisdizione è del giudice amministrativo solo se la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione della decisione dell'amministrazione di indire un nuovo concorso invece di procedere con lo scorrimento della graduatoria*", con nota di B. Gagliardi in *Il Foro Amministrativo C.d.S.* 2012, fasc. 2 pag. 454 - 459

¹⁰ Cass. 13/3/2020 n. 7218; Cass. 8/10/2019 n. 29465; Cass. 29/5/2012 n. 8522

compilazione finale di una graduatoria di merito, e si concluda con l'approvazione di detta graduatoria e l'individuazione dei vincitori.

Da tanto consegue che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non integrano i crismi della procedura concorsuale le selezioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali, in quanto, seppur precedute da una fase selettiva, si connotano pur sempre come determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato (art. 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001), cui consegue il rispetto da parte della PA dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 della Costituzione.

Più nello specifico, rispetto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la PA, effettuata una prima selezione, e vagliati i soggetti idonei, attribuisce l'incarico sulla base di una valutazione finale che è **discrezionale e fiduciaria**.

In particolare, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹¹ si sono pronunciate in ordine alla natura della selezione prevista nel settore sanitario per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa¹². Tale selezione non integra un concorso in senso tecnico, in quanto non prevede lo svolgimento di prove selettive, né la formazione di una graduatoria con automatica individuazione del candidato vincitore. Piuttosto l'incarico viene conferito a seguito di una scelta essenzialmente fiduciaria e discrezionale effettuata dal direttore generale della ASL nell'ambito di una rosa di candidati ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

In altre parole, la commissione vaglia i *curricula* dei candidati sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati¹³, attribuisce loro un punteggio, e redige una graduatoria, che tuttavia non vincola¹⁴ la scelta effettuata dal direttore generale della ASL, il quale attribuisce l'incarico al soggetto che ritenga più idoneo sulla scorta di una valutazione discrezionale e fiduciaria, ben potendo attribuire l'incarico ad un candidato che non abbia conseguito il punteggio più alto, motivando però analiticamente le ragioni di quest'ultima scelta.

Da tanto consegue che, non avendo detto iter la natura di procedura concorsuale, in quanto non è la graduatoria a determinare il vincitore bensì la scelta del direttore generale della ASL, e svolgendo piuttosto l'Amministrazione una valutazione di tipo discrezionale e fiduciario, in base alle capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, la giurisdizione sarà radicata in capo al giudice ordinario per tutte le controversie relative all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

¹¹ Cass. 6/3/2020 n. 6455

¹² Sul tema si veda anche *"Incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende sanitarie: una giurisdizione...case by case?"* di F. Saitta in *Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni* (II), fasc.1-2, 2016, pag. 205

¹³ Per una disamina dei parametri di valutazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si veda *"Gli incarichi dirigenziali nel lavoro pubblico"* di L. Ieva in *Foro Amministrativo* (II), fasc.6, 2016, pag. 1678.

¹⁴ Nello stesso senso, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 29/05/2017, n. 2526, secondo cui non basta ad integrare la fattispecie della procedura concorsuale *"La previsione, contenuta nell'avviso di selezione, che impone alla commissione di valutare i curricula dei candidati mediante l'assegnazione di un punteggio sulla base di criteri previamente fissati (...) detto punteggio ha infatti il solo scopo di individuare la maggiore o minore professionalità di ciascun singolo candidato"*, con nota di S. Morelli, *"Giurisdizione e competenza - le controversie in tema di conferimento di dirigenze pubbliche tra g.o. e g.a."* in *Giur. It.*, 2017, 12, 2721.

Fattispecie pressoché analoga a quella fin qui analizzata è la selezione finalizzata al conferimento dell'incarico di direttore dei musei archeologici nazionali. In particolare la Cassazione¹⁵ ha osservato che tale procedura, malgrado sia articolata in una pluralità di fasi (selezione dei curricula, colloquio orale, attribuzione di un punteggio) sfocia in una terna di nominativi tra i quali il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuerà la scelta, anche in questo caso, discrezionale e fiduciaria.

Da tanto consegue che per le controversie relative all'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso i musei archeologici nazionali, la giurisdizione, anche in questo caso, è del giudice ordinario, mancando nella specie il carattere concorsuale della procedura, alla luce della scelta discrezionale e fiduciaria operata dalla PA.

In definitiva, affinché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo è innanzitutto necessario che si verta in materia di procedure concorsuali, tali intendendosi quelle procedure, preordinate alla selezione del personale, che si svolgono in una pluralità di fasi, quali l'emanazione del bando, la valutazione comparativa dei candidati, con conseguente attribuzione di un punteggio ai fini della redazione di una graduatoria, la quale determinerà in automatico il vincitore, e cioè il primo o i primi in graduatoria.

Non sono invece procedure concorsuali, con la conseguenza che la giurisdizione sarà ordinaria, quelle selezioni, finalizzate all'attribuzione di incarichi dirigenziali che, pur articolandosi in diverse fasi, culminano nella redazione di una rosa di candidati idonei, tra i quali l'amministrazione opererà una scelta discrezionale e fiduciaria, potendo anche scegliere di attribuire l'incarico in questione al candidato che non abbia riportato il punteggio più alto.

6. La nozione di "assunzione" tra procedure di mobilità ed incarichi ad esperti esterni

Affinché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, è necessario non solo che la procedura sia concorsuale, ma sia anche finalizzata all'assunzione di dipendenti.

In maniera nitida, la Cassazione¹⁶ ha ribadito che per "*procedure concorsuali per l'assunzione*" di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 165/2001 devono intendersi quelle procedure preordinate alla **costituzione ex novo dei rapporti di lavoro**.

La giurisprudenza ha affermato altresì: "*Il termine assunzione deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente*"¹⁷.

In particolare, integra la fattispecie della novazione del rapporto, e quindi dell'assunzione, la selezione preordinata al passaggio di dipendenti pubblici **dallo status di non ruolo a quello di ruolo**¹⁸.

¹⁵ Cass. 18/1/2019 n. 1413

¹⁶ Cass. 17/12/2018 n. 32624

¹⁷ Cass. 29/5/2012 n. 8522; Cass. 17/12/2018 n.32624

¹⁸ TAR Lazio Roma Sez. III quater 24/7/2019 n. 9919; Cass. 13/12/2017 n.29915; Cass. 29/5/2012 n. 8522

Possono dar luogo a novazione del rapporto anche le procedure concorsuali interne, purché configurino "**progressioni verticali novative**, cioè in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, e non progressioni meramente economiche oppure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportino il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo"¹⁹.

Quindi, anche le progressioni verticali possono dar luogo a novazione del rapporto, ma solo quando il lavoratore transita in una fascia superiore rispetto a quella di appartenenza, quindi verso un profilo professionale qualitativamente diverso.

Al contrario, non configura una novazione del contratto, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, la **procedura di mobilità volontaria**²⁰.

Ed infatti la procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti²¹, e cioè del lavoratore, dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Del resto, possono partecipare a dette procedure di mobilità solo coloro che siano già titolari di un rapporto di lavoro con la PA²².

La procedura di mobilità quindi, non comporta affatto la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, non determina una novazione, ma solo una cessione del medesimo contratto di lavoro, che proseguirà presso altra amministrazione²³.

Con particolare riferimento al settore della scuola, ha osservato la Cassazione²⁴, il d.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) disciplina la procedura di mobilità professionale dei docenti (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando però agli accordi contrattuali tra organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie²⁵, compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo²⁶.

Il legislatore dunque, intende la procedura di mobilità volontaria come un istituto oggetto di contrattazione collettiva tra organizzazioni sindacali e Ministero, il quale agisce a tal fine come un privato datore di lavoro, e non con il potere autoritativo proprio dell'amministrazione.

¹⁹ Cass. 13/12/2019 n. 32978

²⁰ Per un approfondimento sulle procedure di mobilità "La distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia: ruolo e funzioni della mobilità" di F. D'Amuri, C. Giorgiantonio in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2017, pag. 127.

²¹ Cass. 17/12/2018 n. 32624

²² Cass. 20/2/2020 n.4318

²³ Sul rapporto tra esperimento preventivo delle procedure di mobilità e indizione del concorso, "Accesso al lavoro pubblico ed esperimento preventivo delle procedure di mobilità" di M. Ranieri in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (II), fasc.5, 2013, pag. 757

²⁴ Cass. 10/4/2018 n.8821

²⁵ art. 470 d.lgs. 297/1994

²⁶ art. 471 d.lgs. 297/1994

Mancando tale potere autoritativo, non sorge in capo al lavoratore una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, bensì un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario.

Quindi, in tema di procedure di mobilità volontaria, non comportando detta procedura una novazione del contratto di lavoro ma solo una cessione del contratto già instaurato, ed assumendo la PA rispetto a tale procedura il ruolo di un ordinario datore di lavoro, la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario.

A ben guardare, la norma in commento attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti, quindi per l'assunzione di lavoratori subordinati.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione²⁷ ritiene vadano ricomprese nella nozione di assunzione ex art. 63 comma 4 anche le procedure concorsuali finalizzate al conferimento di **incarichi ad esperti esterni**, ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, attribuiti con contratti di lavoro autonomo.

Quest'ultima norma stabilisce che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei requisiti indicati alle lettere da a) a d) della medesima disposizione.

In particolare, ha osservato la Corte²⁸, malgrado il dato testuale dell'art. 63, che fa espresso riferimento all'assunzione di lavoratori dipendenti, una lettura sistematica del testo unico sul pubblico impiego induce ad interpretare estensivamente la nozione di assunzione e a ricondurvi sia le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di lavoratori subordinati, sia le procedure concorsuali finalizzate al conferimento di incarichi assegnati ad esperti mediante contratti di lavoro autonomo, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione amministrativa.

Quindi, affinché si radichi la giurisdizione amministrativa, in tema di conferimento di incarichi ad esperti esterni, non rileva il tipo di contratto, autonomo o subordinato, che verrà sottoscritto, quanto piuttosto il fatto che ci sia stata una procedura concorsuale.

7. Gli atti di micro e macro organizzazione

Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice del lavoro in materia di pubblico impiego, occorre operare una fondamentale distinzione tra i

²⁷ Cass. 20/3/2019 n. 7929, Cass. 4/6/2018 n. 14233, Cass. 27/3/2017 n. 7757: "Il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A."

²⁸ Cass. S.U. 1/7/2016 n. 13531, con nota di V. Luciani "Conferimento di incarichi individuali nella pubblica amministrazione e pervasività del principio concorsuale" in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2016 fasc. 4, pt. 2, pp. 899 - 906.

cosiddetti atti di micro organizzazione e gli atti di macro organizzazione adottati dalla PA.

I primi, gli atti di micro organizzazione, son quelli cui si riferisce l'art. 5 del d.lgs. 165/2001, e cioè tutti quegli atti di gestione del rapporto di lavoro che la PA assume comportandosi come un privato datore di lavoro.

Mancando rispetto a questi atti una determinazione autoritativa della PA, sorgono rispetto ad essi non degli interessi legittimi, bensì dei diritti soggettivi, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice ordinario.

Invece, gli atti di macro organizzazione sono disciplinati all'art. 2 del d.lgs. 165/2001 quali atti con cui la PA definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono.

Mediante questi atti, l'Amministrazione persegue un obiettivo esclusivamente pubblicistico che giustifica l'utilizzo di un potere autoritativo, rispetto al quale sorge una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo²⁹.

Di particolare interesse la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 28 febbraio 2019 n. 6040.

La vicenda è la seguente: ricorreva dinanzi al TAR Lazio l'architetto P., sovrintendente dell'area archeologica estesa per tutto il perimetro delle mura aureliane della città di Roma, impugnando, in primo luogo, il dm con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva scorporato dalla preesistente "Sovrintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma" alcuni siti fondamentali quali appunto il Colosseo, il Palatino, i Fori Imperiali, la Domus Aurea e la Meta Sudans, confluiti nel nuovo "Parco archeologico del Colosseo", sottraendo così al ricorrente una parte cospicua del patrimonio della sua sovrintendenza.

In secondo luogo, l'architetto impugnava altresì tutti gli atti relativi alla procedura di nomina del direttore del nuovo Parco archeologico.

Osservava la Corte come la duplicità degli obiettivi che il ricorrente si prefiggeva andasse tenuta ben presente per stabilire il corretto riparto della giurisdizione.

Tanto premesso, quanto all'impugnativa degli atti relativi alla procedura di nomina del direttore del nuovo Parco, la stessa non integrava una procedura concorsuale vera e propria, in quanto la nomina finale era stata effettuata dal Ministro secondo una valutazione fiduciaria e discrezionale.

Pertanto, la Cassazione riteneva devoluta al giudice ordinario la cognizione della sequela procedimentale che aveva condotto alla nomina del direttore del nuovo parco.

Quanto, invece, all'atto presupposto, e cioè alla creazione del nuovo Parco archeologico del Colosseo, quest'ultimo era certamente un atto di macro organizzazione, rispetto al quale la giurisdizione era amministrativa.

La Corte quindi, pur consapevole dell'importanza del principio della concentrazione delle tutele³⁰ quale criterio guida nel riparto della giurisdizione, che ha l'obiettivo di evitare che sul medesimo rapporto si pronuncino due giudici diversi³¹, riteneva tuttavia di dover distinguere le due posizioni giuridiche fatte

²⁹ Cass. 26/6/2019 n. 17140

³⁰ Sulle criticità del principio di concentrazione delle tutele, "Concorsi pubblici, (in)validità del contratto e concentrazione delle tutele" di E.N. Fragale in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (II), fasc.1, 2014, pag. 155.

³¹ Auspica una riforma che introduca nel diritto processuale l'istituto della riunione dinnanzi ad una sola giurisdizione di più domande connesse A.M. Garofalo "La concorrenza di azioni e

valere dal ricorrente: la prima di diritto soggettivo, rispetto alla nomina del direttore del nuovo Parco, devoluta quindi al giudice ordinario, la seconda di interesse legittimo derivante dall'atto di macro organizzazione con cui era stato costituito il Parco, spettante al giudice amministrativo.

8. Quando può essere eccepito il difetto di giurisdizione

Può essere utile a questo punto ricostruire brevemente la disciplina in ordine ai tempi ed alle modalità entro le quali può essere eccepito il difetto di giurisdizione. Malgrado il portato letterale dell'art. 37 c.p.c., che prevede la rilevanza del difetto di giurisdizione anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, tale enunciazione di principio è stata in realtà notevolmente temperata dalla giurisprudenza.

Ed infatti, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008³², l'orientamento della giurisprudenza si è consolidato nel senso di ritenere che detto articolo debba essere interpretato alla luce dell'avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, con la conseguenza che, una volta intervenuta una pronuncia di merito in primo grado che abbia statuito in maniera esplicita o implicita sulla giurisdizione, ove tale questione non venga fatta valere come specifico motivo di appello, sarà precluso il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione, essendosi ormai formato il giudicato interno sul punto.

Del resto, osservava la Corte, qualora il giudice abbia deciso espressamente sia sulla giurisdizione sia sul merito, ma la parte abbia impugnato solo il merito, è precluso al giudice di appello rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, essendosi intanto formato il giudicato interno, esplicito, per effetto di un fenomeno di acquiescenza, ex art. 329 c.p.c. comma 2, da parte dell'appellante limitatamente alla parte non impugnata.

Ma quand'anche il giudice di merito non si sia espressamente pronunciato sulla questione di giurisdizione, non avendo previsto a tal fine un apposito capo della sentenza, ciò non significa affatto che non l'abbia decisa.

Ed infatti, se il giudice ha deciso il merito, ha già ritenuto sussistente la sua giurisdizione, e quindi ha già deciso in senso positivo la questione pregiudiziale della giurisdizione.³³

Quindi, anche in questo secondo caso, ove la parte non proponga il difetto di giurisdizione come motivo di appello, sarà precluso al collegio rilevarlo d'ufficio, essendosi formato un giudicato, questa volta, implicito.

Allo stesso modo, ove il giudice di appello, investito della questione di giurisdizione, abbia omesso di pronunciarsi espressamente sul punto, decidendo direttamente il merito, sarà precluso anche ai giudici di legittimità rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione ove nessuna delle parti abbia formulato in proposito

giurisdizioni tra diritto privato e amministrativo" in Diritto Processuale Amministrativo, fasc.4, 2013, pag. 1021.

³² Nello stesso senso, più di recente Cass. 14/1/2019 n. 637, e Cass. 17/1/2019 n. 1248

³³ Secondo Cass. 17/12/2007 n. 26483 (confermata di recente da Cass. 21/12/18 n.33210) anche la pronuncia con cui il giudice declina la propria competenza implica, a monte, l'affermazione della giurisdizione: "La pronuncia declinatoria della competenza presuppone, come antecedente logico giuridico, la positiva affermazione, ancorché implicita, della giurisdizione, avendo ad oggetto un accertamento subordinato, rispetto al quesito pregiudiziale relativo all'esistenza della "potestas iudicandi" del giudice adito".

specifico motivo di ricorso per Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della stessa nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la sua giurisdizione. In definitiva, i punti fermi in ordine alla rilevabilità del difetto di giurisdizione sono i seguenti:

- 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
- 2) la sentenza di primo grado di merito può essere sempre impugnata per difetto di giurisdizione;
- 3) le sentenze d'appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;
- 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.³⁴

La posizione espressa dalle Sezioni Unite nel 2008 è stata codificata in riferimento al giudizio amministrativo nell'art.9 del d.lgs. n. 104/2010, il quale prevede espressamente che il difetto di giurisdizione, rilevato anche d'ufficio in primo grado, nei giudizi di impugnazione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione.

9. Il regolamento preventivo di giurisdizione

Laddove una delle parti in giudizio voglia risolvere tempestivamente la questione di giurisdizione, può investire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione del regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., fintanto che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado.

In primo luogo occorre soffermarsi sulla previsione per cui ciascuna delle parti in giudizio può proporre regolamento di giurisdizione, e quindi anche il soggetto che ha instaurato il giudizio di merito non ancora definito.

Sul punto la Cassazione, con orientamento consolidato³⁵, ha precisato che la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere anche del soggetto che abbia instaurato il giudizio allorquando, spontaneamente o su eccezione della controparte, abbia ragionevolmente dubitato della correttezza della scelta originariamente effettuata.³⁶

Quindi, la parte che abbia instaurato il giudizio può proporre regolamento di giurisdizione ove sussista un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, ma una volta rimasto soccombente nel merito non sarà invece legittimato a proporre appello per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo della sentenza³⁷.

³⁴ In termini Cass. 9/10/2008 n.24883; Cass. 17/1/2019 n. 1248.

³⁵ Cass. S.U.8/3/1996 n.1833; Cass. S.U. 11/11/1998, n. 11351; Cass. S.U.15/9/2017 n. 21524.

³⁶ Cass. 27/11/2019 n. 31029: nel caso di specie la Corte riteneva sussistente il ragionevole dubbio, in quanto determinato da talune oscillazioni giurisprudenziali sull'attribuzione al giudice amministrativo o ordinario delle azioni promosse dalle strutture sanitarie, operanti in regime di accreditamento presso il servizio sanitario regionale, che contestino il giudizio di incongruità o inappropriata delle prestazioni fornite, all'esito del quale l'Azienda USL impone prestazioni patrimoniali in forma di sanzioni amministrative ovvero di penalizzazioni. La Corte concludeva per la giurisdizione del giudice ordinario.

³⁷ Cass. S.U. 20/10/2016 n. 21260; Cass. 30/12/2019 n.34575; Cass. S.U. 20/2/2020 n. 4317: "L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente

In secondo luogo, quanto al momento in cui può essere azionato il regolamento di giurisdizione, orientamento risalente e costante della Cassazione³⁸ interpreta la norma nel senso che il regolamento è precluso da qualsiasi pronuncia resa in sede di merito su una questione processuale, oppure su una questione di giurisdizione o su altra questione di merito.

La proposizione del regolamento di giurisdizione non sospende necessariamente il processo, ma solo allorché il giudice non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, onde evitare forme di abuso dell'istituto con finalità meramente dilatorie.

Se la sospensione de giudizio di merito è stata disposta, e la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, la causa dovrà essere riassunta, a pena di estinzione, entro il termine perentorio di sei mesi³⁹ dalla comunicazione dell'ordinanza.

Se la sospensione del giudizio di merito non è stata disposta, e nelle more della decisione sul regolamento dovesse essere pronunciata la sentenza di primo grado, l'orientamento prevalente in giurisprudenza⁴⁰ ritiene che proprio per il carattere necessariamente condizionato che, in punto di giurisdizione, riveste la pronuncia di merito emessa in pendenza del regolamento, deve escludersi che essa valga a rendere detto regolamento inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse⁴¹, rimanendo piuttosto la sentenza di merito condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione investita del regolamento, di talché, ove la decisione delle Sezioni Unite sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto.

10. Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui esposto, sembra potersi affermare, in primo luogo, che ad oggi, in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, la regola generale è certamente la giurisdizione ordinaria, con la sola eccezione delle procedure concorsuali per l'assunzione, rispetto alle quali permane la giurisdizione amministrativa. In secondo luogo, il criterio dirimente ai fini del riparto di giurisdizione è il tipo di situazione giuridica soggettiva che si intende far valere in giudizio, e cioè un interesse legittimo, configurabile ogni qual volta la PA eserciti un potere autoritativo, con conseguente giurisdizione amministrativa, o un diritto

nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. Invero, rispetto al capo relativo alla giurisdizione la parte va considerata a tutti gli effetti vincitrice, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio potere-dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela".

³⁸ Cass. 22/3/1996 n. 2466, di recente Cass. 12/3/2019 n. 11506.

³⁹ La riassunzione va invece effettuata nel termine di un anno, previsto in via generale dall'art. 392 c.p.c., nell'ipotesi di affermazione della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, fatta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione. In termini Cass. 14/11/2019 n. 29623.

⁴⁰ Cass. 17/12/1999 n. 905, di recente Cass. 18/5/2015 n. 10094.

⁴¹ Nel senso, invece, dell'inammissibilità del regolamento per intervenuta carenza di interesse, alcune sporadiche pronunce tra cui Cass. 26/4/2013 n. 10061.

soggettivo, rinvenibile allorquando la PA si comporti come un ordinario datore di lavoro, nel qual caso la giurisdizione sarà ordinaria.

Se queste sono le direttrici fondamentali, a distanza di quasi venti anni dal d.lgs. 165/2001 permangono molti dubbi circa il corretto riparto di giurisdizione, con la conseguenza che le incertezze sono ancora molte, in particolare sulle questioni afferenti alle assunzioni.

La conclusione sembrerebbe quella di dover prestare particolare attenzione a verificare in concreto le modalità entro le quali si è svolta la procedura per poterla effettivamente qualificare come concorsuale, e se la stessa abbia sostanzialmente comportato un'assunzione, e dunque una novazione del rapporto, oppure con quali modalità è stato conferito l'incarico, per poi identificare quale o quali posizioni giuridiche far valere in giudizio.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

